



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 27, comma 1, che prevede, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la possibilità di rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle società da esso controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico;

VISTO l'articolo 27, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede che il Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e le società da esso controllate forniscano tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) e alle società da esso controllate sono attribuite funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, ed in particolare in materia di promozione delle energie rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento, di mercato interno dell'energia elettrica e di garanzia della fornitura di energia elettrica;

CONSIDERATA l'esigenza di una più razionale utilizzazione delle procedure di individuazione e perseguimento di obiettivi quantitativi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto anche dell'esigenza di ripartire tra le diverse pubbliche amministrazioni la produzione nazionale di energia ai fini del rispetto degli obiettivi nazionali previsti dall'Unione Europea;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 definisce "*Amministrazioni Pubbliche*" tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO il ruolo attivo assegnato alle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali nello sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella riduzione del ricorso alle fonti tradizionali;



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

RITENUTO di dover orientare l'attività di supporto del GSE e delle società appartenenti al suo gruppo societario a favore delle Amministrazioni Pubbliche secondo criteri di efficienza e di efficacia, individuando, in una prima fase sperimentale, sia la tipologia dei servizi forniti che le Amministrazioni Pubbliche a cui essi possono essere destinati.

EMANA IL SEGUENTE

ATTO DI INDIRIZZO

**AL GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A. SULLE MODALITÀ
DI FORNITURA DI SERVIZI SPECIALISTICI IN CAMPO
ENERGETICO**

Articolo 1

(Campo di applicazione e definizioni)

1. Il presente atto di indirizzo disciplina, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le modalità con cui il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. fornisce i servizi specialistici in campo energetico alle Amministrazioni Pubbliche individuate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I Servizi specialistici in campo energetico messi a disposizione dal GSE sono relativi alle seguenti materie:
 - a) promozione, diffusione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e della cogenerazione;
 - b) meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da impianti cogenerativi, ivi incluse le modalità e le condizioni di accesso agli stessi;
 - c) efficienza energetica, in particolare tramite il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.
3. Non sono considerati Servizi specialistici in campo energetico le attività formative e informative effettuate dal GSE per la diffusione della cultura dell'uso dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente.
4. Ai fini del presente atto, per Ministero dello Sviluppo Economico si intende il Dipartimento per l'energia del medesimo Ministero.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Articolo 2

(Modalità di fornitura dei Servizi specialistici alle Amministrazioni Pubbliche)

1. Il GSE fornisce i Servizi specialistici in campo energetico richiesti dalle Amministrazioni Pubbliche nel rispetto delle regole vigenti per ciascuna amministrazione e in conformità ai seguenti criteri:
 - a) agli Organi costituzionali e alle Amministrazioni centrali dello Stato sulle tematiche inerenti applicazioni specifiche ed interventi presso le proprie sedi istituzionali riguardanti l'efficienza energetica, in particolare attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili. Nel caso in cui il supporto specialistico richiesto al GSE riguardi materie diverse da quelle sopra indicate, il GSE potrà fornire il servizio, previa informazione al Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di specifici accordi nei quali saranno indicati i termini e le condizioni del servizio specialistico. In tal caso il servizio sarà reso a titolo oneroso, a valore non inferiore al costo sostenuto dal GSE per l'esecuzione delle attività richieste;
 - b) alle Regioni e alle Province Autonome per gli aspetti informativi concernenti lo sviluppo territoriale delle fonti rinnovabili, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008 in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il GSE, ove richiesto e previa informazione al Ministero dello Sviluppo Economico, potrà supportare le Regioni e le Province Autonome anche nella redazione dei piani energetici e ambientali. In tal caso il servizio sarà reso a titolo oneroso, a valore non inferiore al costo sostenuto dal GSE per l'esecuzione delle attività richieste;
 - c) ai Comuni, di norma attraverso un affiancamento all'ANCI, in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi della normativa vigente. I servizi forniti al di fuori del suddetto Protocollo d'intesa sono a titolo oneroso, a valore non inferiore al costo sostenuto dal GSE per l'esecuzione delle attività richieste;
 - d) alle altre Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle individuate alle precedenti lettere a), b) e c), attraverso il supporto per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione, volte alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, al risparmio energetico e all'uso razionale dell'energia, usando gli opportuni mezzi di comunicazione.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

2. I servizi alle Amministrazioni Pubbliche indicate al precedente comma 1, lettera a), sono disciplinati attraverso una apposita convenzione, conclusa di volta in volta tra il GSE e l'amministrazione interessata, previa informativa al Ministero dello sviluppo economico.
3. I servizi alle Amministrazioni Pubbliche indicate al precedente comma 1, lettera b), sono disciplinati attraverso una convenzione standard approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico e resa pubblica dal GSE.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. I Servizi specialistici a favore delle Amministrazioni Pubbliche possono essere forniti, sotto il coordinamento del GSE, anche dai soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, ciascuno nelle materie energetiche di rispettiva competenza e nel rispetto delle modalità e delle procedure di affidamento di cui al presente atto, in quanto applicabili.
2. Il presente provvedimento disciplina una prima fase sperimentale di attuazione dell'articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Le disposizioni del presente provvedimento potranno essere riviste o integrate in esito alla suddetta fase sperimentale.

Roma, 29 OTT. 2009

IL MINISTRO